Regolamento per la disciplina della concessione di contributi e sovvenzioni ad Associazioni, Istituti, Enti ed Organismi pubblici e privati.

<u>Foglio notizie:</u>

APPROVATO con delibera C.C. n. 10 del 11.06.2025.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI 2
Art. 1 - Ambito di applicazione – Principi e Finalità 2
Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche 2
Art. 3 – Natura dei contributi 2
Art. 4 – Ambiti di intervento 3
Art. 5 - Interventi relativi ad attività sociali, socio-assistenziali e umanitarie 3
Art. 6 - Interventi relativi all'impegno civile 3
Art. 7 - Interventi relativi ad attività culturali 4
Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico e turistico promozionale 5
Art. 12 - Requisiti per l'ammissione al contributo 5
CAPO II – DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI 6
Art. 13 – Criteri per la concessione 6
Art. 14 - Presentazione della domanda 6
Art. 15 - Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria 6
Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici 7
Art. 17 - Spese Ammissibili e non Ammissibili 8
Art. 18 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria 9
Art. 19 - Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina 9
CAPO III - TRASPARENZA 10
Art. 20 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario 10
Art. 21 – Trasparenza 10
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI 10
Art. 22 - Responsabilità 10
Art. 22 - Obbligo di Promozione 11
Art. 23 - Norme finali e transitorie 11
Art. 24 - Pubblicità del regolamento 11
Art. 25 - Entrata in vigore 11

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione – Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Arsago Seprio di sovvenzioni e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di seguito denominati 'contributi', a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo definisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio le risorse finanziarie da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al primo paragrafo del presente articolo.
3. Il Comune di Arsago Seprio nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Arsago Seprio, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi.
5. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento, previa presentazione di idonea documentazione e progetto, possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio – ai sensi del Regolamento per la concessione di patrocinio del comune di Arsago Seprio approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 48 del 30/11/2015.

Art. 3 – Natura dei contributi

1.Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a) Contributo in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta nell'anno precedente dal soggetto richiedente nelle aree indicate all'art. 4 "Ambiti di intervento" o comunque di interesse pubblico in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione)
b) Contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative di carattere straordinario, non prevedibile né programmabile tenutasi nell'anno in corso;
c) Altri vantaggi economici: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale,

temporaneo o sistematico di sedi , sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nelle disponibilità del Comune;

d) Patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine di Comune di Arsago Seprio Il patrocinio è disciplinato dal Regolamento per la concessione di patrocinio del comune di Arsago Seprio approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr 48 del 30/11/2015.

Art. 4 – Ambiti di intervento

1. Le iniziative sono relative ai seguenti ambiti di intervento:
   a) sociale: attività sociali, socio-assistenziali e umanitarie; di solidarietà sociale inclusione sociale e volontariato;
   b) civile: attività legate all'impegno civile ed alla tutela e promozione di diritti umani; promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla storia del territorio; protezione civile;
   c) culturale: promozione di attività culturali; tutela e valorizzazione dei beni archeologici, storici artistici e delle tradizioni popolari; raduni di interesse storico; attività di promozione turistica e scientifica; attività legate all'istruzione e all'educazione;
   d) tutela ambientale: tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
   e) sportivo e ricreativo: attività ludiche, ricreative e sportive;
   f) turistico ed economico: sviluppo economico e turistico promozionale.

Art. 5 - Interventi relativi ad attività sociali, socio-assistenziali e umanitarie

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 11 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

a) ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
b) ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale, della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
d) consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 6 - Interventi relativi all'impegno civile

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 11 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

a) sostenere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
b) promuovere la solidarietà nazionale ed internazionale;
c) esaltare la dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali;

d) promuovere celebrazioni o ricorrenze civili di rilevanza nazionale, regionale, provinciale o locale;
e) sostenere eventi di carattere religioso e/o civile che rappresentano l'identità culturale e storica del Comune di Arsago Seprio.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività culturali

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 11 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

a) favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, concerti e attività musicali, rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini e dei turisti alla vita culturale e di intrattenimento;
b) promuovere l'immagine del Comune mediante convegni, mostre, saloni o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico, artistico e monumentale di Arsago Seprio;
c) promuovere e sostenere le Associazioni culturali locali ovvero del territorio;
d) favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, sociali e socio assistenziali nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
e) promuovere all'interno degli Istituti Scolastici di Arsago Seprio le attività curriculari ed extra curriculari;
f) sostenere e promuovere le attività ricreative ed educative.

Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale:

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 11 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
a) favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano;
b) promuovere e salvaguardare il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
c) favorire la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio inteso come territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (cfr D.Lgs.42/2004 e succ. mod).

Art. 9 - Interventi di carattere sportivo e ricreativo

1. Gli interventi possono essere disposti, a favore dei soggetti di cui all'art. 11 per l'organizzazione e la gestione di attività ludiche, sportive, ricreative e del tempo libero, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. Le finalità delle fattispecie sopra descritte devono essere indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
3. Particolare attenzione sarà riservata alle attività che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo per i giovani e che tutelino le fasce più deboli, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico e turistico promozionale

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 11 che operano in attività di sviluppo economico tradizionali o innovative e di promozione turistica.
2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, raduni di interesse storico; rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;
d) al concorso per la promozione turistica della località;
e) al concorso per l'attività di accoglienza e informazione turistica.

Art. 11 – Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune in favore di:
a) Associazioni e comitati;
b) Enti del terzo settore come delineati dalla L. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n 117/2017;
c) Fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza scopo di lucro;
d) Associazioni sportive e società sportive dilettantische senza scolpo di lucro;
e) Organizzazioni di Volontariato;
f) Organizzazioni di promozione sociale;
g) Enti Ecclesiastici.

Art. 12 - Requisiti per l'ammissione al contributo

1. Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:
a) siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
b) rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile, in caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato il modello autocertificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.);
c) abbia sede ad Arsago Seprio oppure è operante sul territorio da almeno due anni, fatto salvo particolari comitati costituiti ad hoc per eventi di rilevanza nazionale, riconosciuti per legge.
d) non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

CAPO II – DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 13 – Criteri per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo presente dei seguenti criteri generali anche non cumulativi:

   a) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale delle iniziative proposte;
   b) capacità dell'iniziative di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del Comune, in tutte le sue manifestazioni;
   c) quantità e qualità delle iniziative;
   d) originalità, innovazione e creatività delle iniziative nell'ambito del settore di intervento;
   e) capacità di proporre un o più progetti in aggregazione fra più soggetti;
   f) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
   g) qualità complessiva delle iniziative in merito ai contenuti sociali, artistici, storici, culturali, sportivi o turistici;
   h) criterio preferenziale per le forme associative comunali è l'iscrizione al relativo registro comunale.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arsago Seprio, in conformità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda deve essere presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 15, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 15 - Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Per i contributi annualmente viene pubblicato un avviso/bando pubblico all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, eventualmente con ulteriori modalità che si riterranno più adeguate, per non meno di quindici giorni, e comunque di norma entro il mese di marzo.
2. La Giunta Comunale in sede di adozione dello schema di bilancio, stabilisce il budget da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria diviso per i diversi macro settori: culturale, sociale, sportivo, turistico, quest'ultimo ivi compreso della tutela ambientale e civile; potrà ulteriormente individuare ulteriori criteri di cui all'art. 13, nonchè i relative punteggi da assegnare ad ogni criterio.
3. Nel bando di cui ai commi precedenti devono essere indicati:
   a) Gli ambiti di intervento, tenuto conto della specificità dell'area di cui al precedente art. 4;
   b) l'ammontare della somma a disposizione;
   c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
   d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
   e) la natura e l'entità del contributo ovvero la modalità di definizione dell'ammontare dello stesso;

f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 13, e ad eventuali altri indicate dalla Giunta, in ragione della specificità delle varie aree di intervento nonchè dei punteggi relative funzionali all'elaborazione della graduatoria.

4. I soggetti possono partecipare solo ad un bando annuale per l'assegnazione di contributi ordinari.
5. L'assegnazione dei contributi è effettuata attraverso il seguente calcolo:

Contributo concedibile = Punteggio del richiedente x contributo stanziato/Totale punteggio di tutti i richiedenti

6. Per tutti i contributi si verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui ai commi precedenti - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Responsabile dell' Area ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
7. I contributi sono concessi dal Responsabile dell'Area, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2.
8. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento delle attività e delle iniziative ammesse a finanziamento.
9. La determinazione di assegnazione del contributo, deve essere adottata, di norma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanzadei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 13 e del rispetto delle modalità di concessione.

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici

1. La domanda di ammissione che andrà presentata nei termini previsti dal bando pubblico dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovranno essere, opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

a) della copia dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione (detti documenti non devono essere presentati se già allegati alle domande presentate al Comune negli anni precedenti qualora non siano intervenute variazioni nelle cariche sociale del sodalizio, in tal caso, dovrà essere esibito l'elenco nominativo delle nuove cariche conferite);
b) relazione dell'attività complessiva svolta nell'anno precedente la presentazione della domanda, con specificazione, delle manifestazioni, iniziative ed attività e per ognuna di esse:
   - del settore per il quale è richiesto il contributo;
   - del titolo della/e manifestazione/i;
   - della descrizione dell'iniziativa/e e/o del progetto/i di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, dalla quale si possa evincere il grado di attinenza e coerenza con le finalità istituzionali dell'ente, l'attività dell'Associazione nei rapporti con l'ente, le eventuali proposte innovative;
   - data e luogo di svolgimento dell'iniziativa;
   - delle finalità ed obiettivi che si intendevano raggiungere;

- della rilevanza della programmazione, manifestazione iniziativa in termini di ricaduta sul tessuto economico, socio culturale e turistico del territorio comunale e capacità dell'intervento di rispondere alle aspettative;
- delle modalità di realizzazione (es collaborazione con il Comune e/o altri soggetti pubblici e privati, etc);
- della continuità storica (ossia continuità negli anni delle attività associative);
- del preventivo finanziario della manifestazione, iniziativa o attività (entrate e spese) nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
- della gratuità delle manifestazioni per il pubblico o eventuali tariffe richieste;

c) relazione delle attività previste per l'anno in corso;
d) della Copia del bilancio consuntivo deliberato dall'organo associativo competente attestante il rendiconto della gestione dell'anno precedente ;
e) da ogni altro documento che il competente servizio comunale, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

2. Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Arsago Seprio ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

Art. 17 - Spese Ammissibili e non Ammissibili

1. Ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le spese necessariamente strumentali, giustificabili per lo svolgimento dell'attività e/o della manifestazione, purché comprovate da pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali ecc.) e derivanti dall'organizzazione di attività e iniziative:
   - di carattere sociale e di sostegno alle categorie di soggetti fragili;
   - di carattere sportivo e di promozione dell'attività fisica e favorendo incontri volti alla socializzazione;
   - di carattere culturale;
   - di carattere ricreativo;
   - di carattere storico.

2. Non sono ritenute ammissibili:
   - Compensi e prestazioni a favore dei componenti degli enti od associazioni che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano con esse;

   spese di vitto e alloggio relative ai soggetti appartenenti all'associazione beneficiaria del contributo;
   - oneri riferiti all'uso del materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
   - spese legali;
   - polizze fideiussorie assicurative o bancarie, interessi passivi;
   - spese relative alla gestione/manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà;
   - spese non dettagliate in modo specifico e/o non supportate da adeguata documentazione.

3. Documentazione ammissibile: Le fatture e le ricevute fiscali dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partita I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore), la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione. Le spese devono riportare chiaramente i nominativi dei fruitori.

4. Le fatture, le ricevute fiscali e gli altri documenti di spesa devono:
   coincidere con quelli indicati nel rendiconto;
   essere in regola con la normativa fiscale;
   essere accompagnate da un documento che attesti l'avvenuto pagamento (bonifico bancario, estratto conto bancario o postale, ecc.);

5. Tutte le pezze giustificative devono:
   - essere intestate all'Associazione o al suo rappresentante legale;
   - essere datate anteriormente allo svolgimento della manifestazione e fino ai 45 giorni successivi alla manifestazione cui fanno riferimento.

Art. 18 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. In ambito degli intervento indicati all'art. 4, per specifiche iniziative non previbili, eccezionali e non ripetibili nell'anno successivo e quindi sopraggiunte in corso d'anno, la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria ed eccezionale, come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. b);
2. Il Responsabile dell'area verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 13 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato;
3. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria presentata, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
4. I contributi sono erogati dal responsabile dell'area, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti;
5. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, a presentare, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il contributo, la seguente documentazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 445/2000:
   - una relazione finale a consuntivo dell'attività svolta, contenente tutti gli elementi che consentano una completa valutazione sull'esito dell'attività svolta;
   - un rendiconto economico dell'attività svolta corredato da apposita documentazione probatoria delle stesse spese indicate;

6.La rendicontazione economica dev'essere relativa all'intera spesa sostenuta per l'attività specifica, non solamente al finanziamento ricevuto dall'Amministrazione.

Art. 19 - Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art.4, sono concessi i vantaggi economici dicui all'art. 3, lett. c);
2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, sentito l'Assessore competente;
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale;
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito;

5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali è disposto su apposito modulo da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Successivamente si provvederà a svolgere l'istruttoria e a concederne l'utilizzo. Per la richiesta di utilizzo delle sale si rimanda a specifici regolamenti qualora in vigora;
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato;
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene;
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo ed è tenuto all'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso o altro necessario alla realizzazione dell'iniziativa/evento , sulla base della normativa vigente in materia, e dotarsi di apposita polizza assicurativa per l'utilizzo di beni immobili di terzi;
9. E' fatto obbligo all'assegnatario di provvedere al buon uso del bene concesso, osservando e facendo osservare idonee norme di comportamento ed eventuali prescrizioni dell'Amministrazione;
10. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione,salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione;
11. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico, sicurezza e pubblico spettacolo, a cui l'organizzatore deve ottemperare.

CAPO III - TRASPARENZA

Art. 20 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.;
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa di settore;
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 21 – Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Arsago Seprio nella sezione "Amministrazione trasparente";
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Art. 22 - Obbligo di Promozione

1. La partecipazione del Comune di Arsago Seprio all'iniziativa straordinarie deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Arsago Seprio".

Art. 23 - Norme finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del precedente "regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi in favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e private (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)", approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 11/06/2012, nonché di ogni disposizione incompatibile con la presente disciplina;
2. La quantificazione dei vantaggi economici dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arsago Seprio, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge per la pubblicazione.